CAMERA DEI DEPUTATI N. 2322

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRAUDI, MIOTTI CARLI AMALIA, PREARO, GIORDANO, STELLA, MAGGIONI, BOLDRIN, MENGOZZI, NANNINI, BOFFARDI INES, SISTO, CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, SPERANZA, SANGALLI, CASTELLUCCI

Presentata il 6 febbraio 1970

Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le particolari difficoltà nelle quali operano attualmente alcune cooperative ed in particolare le cantine sociali, per motivi vari di ordine associativo, economico, tecnico e finanziario. Hanno contribuito a rendere sempre più affannosa e pesante l'attività di questi organismi, oltre il necessario ed improcrastinabile processo di ristrutturazione e di ridimensionamento della viticoltura nazionale, chiamata presto a competere ulteriormente con quelle di altri paesi della CEE nell'ambito dell'attesa regolamentazione vitivinicola comunitaria, le calamità naturali e le avversità atmosferiche che in quest'ultimo quinquennio hanno colpito ripetutamente e violentemente i vigneti, determinando una forte riduzione dei conferimenti e parallelamente un accentuato aumento dei costi.

Tuttavia la formula associativa è riconosciuta come uno dei mezzi più idonei ed efficaci per il miglioramento economico e sociale del mondo rurale e ad essa viene dedicata particolare attenzione da parte degli organi di Governo nello spirito dell'articolo 45 della nostra Costituzione repubblicana, con l'intendimento di promuovere una più accentuata partecipazione dei produttori agricoli alla commercializzazione dei prodotti e far loro conseguire una più ampia autosufficienza.

Concreta e tangibile dimostrazione di tale interessamento è la legge 27 ottobre 1966,

n. 910, che, tra gli altri, prevede all'articolo 8 particolari interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei loro prodotti. Una tale formula va sostenuta e difesa, finché non si sia irrobustita in modo da potere fare fronte, da sola, alle circostanze avverse che di volta in volta la sottopongono a processi involutivi negativi.

Per tale motivo, il succitato articolo di legge, già meritorio di per sé, per l'indirizzo politico che viene ad attuare a favore di un settore così importante dell'economia nazionale, richiede delle integrazioni, al fine di diventare positivamente operante ed incisivo per soddisfare adeguatamente le esigenze per cui fu formulato a suo tempo. Invero, i contributi di gestione previsti da esso, fissati per decreto ministeriale, nella misura del 10 per cento delle spese di gestione dell'ammasso, in pratica sono notevolmente inferiori per la limitatezza dei fondi a disposizione in rapporto all'elevato numero di cooperative e di consorzi da sostenere e potenziare ed alla particolare situazione in cui si sono venuti a trovare alcuni di essi a causa di eventi calamitosi. Per questo riteniamo che il presente sia un provvedimento di carattere transitorio, da inquadrarsi in una situazione contingente e precaria, dalla quale si vuole uscire al più presto, dando una spinta ed un sostegno, di natura finanziaria, ad organismi che l'evoluzione avvenuta nell'agricoltura addimostra sempre più indispensabili. In questo quadro si configura altresì un interesse generale che non va disatteso né trascurato quando si propongono interventi che possono, ad un esame superficiale, sembrare settoriali.

Per le brevi considerazioni che abbiamo ritenuto opportuno fare a premessa della presente proposta di legge, riteniamo che la determinazione del contributo previsto all'articolo 8 della già citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, almeno al 40 per cento delle spese di gestione, possa costituire un valido mezzo per sostenere le iniziative assunte nel settore con tanto entusiasmo e destinate a languire e a fallire irrimediabilmente ove fossero abbandonate a se stesse in un'economia sempre più integrata e concorrenziale e perciò richiedente spirito di iniziativa, coraggio e mezzi finanziari adeguati. A tale fine si propone che la somma da stanziare per l'erogazione dei contributi di cui trattasi per l'anno 1969 sia da fissare in lire 5 miliardi.

Altro problema, sul quale insistono particolarmente gli interessati, è quello degli acconti ai produttori agricoli. La stragrande maggioranza sostiene che una ragione del ritardo e della tiepidezza dello spirito associativo, in certi settori, è rappresentata dalla mancanza di liquidità da parte delle cooperative impossibilitate, perciò, a concedere acconti ai soci, che ne abbiano bisogno, all'atto del conferimento del prodotto. Pur avendo la legge in passato provveduto a tale esigenza, tuttavia i meccanismi previsti dalla stessa sono così complicati che ritardano notevolmente le operazioni sicché l'obiettivo della legge è interamente obliterato.

Da ciò il contenuto dell'articolo 2 della presente proposta, che prevede prestiti per acconti con il contributo statale del 5 per cento sugli interessi, per la durata di sei mesi, e con il privilegio legale sul prodotto.

La sensibilità del Governo e del Parlamento nei confronti dell'agricoltura e della cooperazione certamente sarà ancora una volta viva ed attiva nel considerare ed approvare la presente proposta di legge ed in essa confidano i presentatori consapevoli di avere interpretato un'esigenza sociale giusta dei protagonisti della cooperazione più volte sottolineata anche con pronunciamenti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la gestione 1969, è stanziata la somma di cinque miliardi.

Tali contributi, da concedere agli enti gestori di ammassi volontari ed alle cantine sociali, non potranno superare la misura massima del 40 per cento delle spese complessive di gestione. Qualora l'applicazione della percentuale di contributo sopra indicata importasse una spesa superiore al limite predetto, la percentuale medesima verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro il suindicato limite di cinque miliardi.

Con separati provvedimenti, potranno essere concessi agli enti gestori di ammassi volontari ed alle cantine sociali, contributi integrativi nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, qualora i predetti enti e cantine abbiano operato in zone gravemente danneggiate nell'ultimo quinquennio da avversità atmosferiche e calamità naturali o in condizioni particolarmente onerose specie per le difficoltà di collocamento del prodotto.

I contributi integrativi dovranno essere concessi sulla base della media dei conferimenti dell'ultimo quinquennio.

ART. 2.

Gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti per acconti, assistiti dal contributo statale del 5 per cento sugli interessi, per la durata di sei mesi, e col privilegio legale sul prodotto oggetto del prestito.

L'ammontare di detti prestiti non può superare il 70 per cento del valore del prodotto. stabilito in base alla media dei mercuriali pubblicati dalla camera di commercio locale.